

COMUNE DI CASALGRANDE

**RELAZIONE TECNICA ALLA RAZIONALIZZAZIONE
PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20,
commi 2 e 4
D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175**

ALLEGATO B

PREMESSA

Il Comune di Casalgrande, come previsto dell'art. 20 T.U.S.P., ha provveduto ad approvare, in data 21.12.2024 con deliberazione consiliare n. 83, un'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31.12.2024, individuando quelle che sono da alienare od oggetto di misure di razionalizzazione.

Con tale provvedimento si è deliberato di:

- mantenere le seguenti partecipazioni dirette:

- 1) Agac Infrastrutture spa;
- 2) Agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale srl;
- 3) Lepida scpa;
- 4) Iren spa (in quanto società quotata).

Nella stessa deliberazione venivano previste le seguenti misure di razionalizzazione:

- conferma della dismissione delle quote azionarie delle società Piacenza Infrastrutture spa, attraverso l'esercizio del recesso, secondo le disposizioni in materia del Codice Civile ed in ottemperanza al DLgs 175/20216, in assenza di novità normative che ne consentano il mantenimento in deroga alle norme previste nel TUSP;
- conferma dell'azione di contenimento dei costi relativamente alla procedura di rinegoziazione di strumenti finanziari derivati della società Agac Infrastrutture spa.

La presente Relazione Tecnica così come prevista dall'articolo 20 commi 2 e 4 del TUSP rappresenta una relazione sullo stato d'attuazione della razionalizzazione periodica approvata con atto di Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2024, con l'esposizione dei risultati conseguiti e dei tempi e modalità di attuazione.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Cessione/Alienazione quote

Nel Piano era prevista la cessione/alienazione di:
Piacenza Infrastrutture SPA

La società rientra nei parametri di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b T.U.S.P. in quanto non ha dipendenti, quindi ai sensi degli articoli 24, comma 1 e 20, comma 1, deve essere oggetto di una razionalizzazione, fusione o soppressione, inoltre svolge attività analoghe a quelle della società Agac Infrastrutture (articolo 20, comma 2, lettera c).

Si tratta di società costituita ai sensi di legge, proprietaria delle reti idriche, la partecipazione del Comune di Casalgrande non è giustificata in quanto le reti idriche servono il Comune di Piacenza.

Azioni approvate nella revisione straordinaria e confermate nelle razionalizzazioni periodiche 2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024	<p>Descrizione delle azioni approvate ed effettuate in merito alla alienazione della partecipazione e al recesso dalla società</p> <p>Con il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni approvato con atto di C.C. n. 44 del 21/09/2017 è stata deliberata la cessione delle quote azionarie ad altri Enti Pubblici.</p> <p>In considerazione della complessità delle procedure per pervenire alla alienazione e poiché tutti i comuni reggiani soci della società hanno deliberato la cessione delle quote, con atto consiliare n. 56 del 28/05/2018 è stata stipulata una convenzione tra Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia e comuni aderenti soci di Piacenza Infrastrutture -di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale di Casalgrande n. 13 del 27.04.2018- che prevede l'affidamento al Comune di Reggio Emilia di tutte le funzioni e competenze inerenti la dismissione delle azioni con piena delega ad agire in nome per conto di tutti i comuni reggiani.</p> <p>In data 28/06/2018, con Determina Dirigenziale da parte del Comune di Reggio E. n. 1033, è stata pubblicata la manifestazione di interesse per l'acquisizione delle azioni della società detenute da tutti i comuni reggiani soci, che ha avuto esito negativo, in quanto non sono pervenute domande nei termini.</p> <p>In data 11/09/2018, con Determina Dirigenziale 1384, si è dato atto dell'esito negativo della procedura e si è prevista la possibilità di procedere all'esercizio della negoziazione diretta.</p> <p>In considerazione della natura interamente pubblica della società, in data 13/09/2018 e' stato richiesto, tramite lettera trasmessa via PEC al Comune di Piacenza, socio di maggioranza della società, l'interesse ad intraprendere una trattativa diretta per l'acquisizione dell'intero pacchetto azionario. Tale richiesta è stata accolta dal Comune di Piacenza con lettera prot. n. 116809 del 08/10/2018 e sono attualmente in corso le valutazioni per addivenire ad un accordo.</p> <p>Nel corso dell'esercizio 2020 è continuato il confronto per addivenire alla cessione della società. In data 26/11/2020 con lettera protocollo n. 196929 è stata inviata al Comune di Piacenza una richiesta di nuovo confronto per intraprendere una trattativa diretta per la cessione della società che si è svolto in data 19/11/2021.</p> <p>Il D.L. 25.05.2021, n. 73 all'articolo 16, comma 3 bis, ha introdotto il comma 5 ter dell'articolo 24 del D.Lgs. 175/2016, il quale stabilisce che "Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019".</p> <p>Il Comune quindi si era avvalso anche per l'anno 2022 dell'art. 5-ter e 5-bis del TUSP che sospendeva per le società partecipate che avevano prodotto un risultato medio in</p>
--	---

utile nel triennio precedente alla ricognizione - l'efficacia, sino al 31 dicembre 2022, dei commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini). Tuttavia, in assenza di novità normative che ne consentissero il mantenimento, nel provvedimento di revisione periodica del 29.12.2022, il Comune ha deliberato la cessione delle quote tramite l'esercizio del recesso societario.

Nel corso del 2023 si sono quindi avviate le procedure, inviando alla società ed al Comune di Piacenza in data 12/04/2023 una pec di richiesta di avvio dell'iter del recesso societario secondo quanto previsto dal Codice Civile.

L'Amministratore Unico della società, con due distinte comunicazioni pervenute via Pec al Comune di Reggio Emilia (PG 225644/2023 del 21.09.2023) e (PG 220914/2023 del 14.09.2023) ha trasmesso i dati di bilancio al 30.06 e comunicato di aver nominato un Collegio, composto da tre professionisti, per la stima del valore aziendale come previsto dalle disposizioni di Legge in merito alle procedure di recesso.

Il Comune di Reggio Emilia, in risposta a tali comunicazioni, con Pec trasmessa in data 24.10.2023 (Prot. 250386/2023), ha sollecitato la trasmissione ufficiale della valutazione sul valore aziendale da parte del Collegio incaricato.

In data 22/05/2024, PEC prot 2024/142206, l'Amministratore Unico della società ha inviato la perizia di stima per un valore di liquidazione delle quote dei soci recedenti quantificato complessivamente per tutti i Comuni Reggiani in euro 734.000,00.

Essendo il valore stimato dall'Amministratore della società notevolmente al di sotto del valore iscritto nel bilancio comunale, valorizzato sulla base dei principi contabili col metodo del patrimonio netto, il Comune di Reggio Emilia, ai fini della propria tutela e di quella dei comuni recedenti per i quali esso è Capofila, ha richiesto all'Amministratore unico della società, con PEC del 29/05/2024, di attendere successive verifiche e valutazioni prima di procedere all'approvazione ed alla successiva liquidazione delle quote secondo quanto valorizzato nella perizia.

Tuttavia nella medesima data del 29/05/2024, l'Amministratore Unico della società ha trasmesso via PEC al Comune copia della propria determinazione del 12.05.2024 dove è stato individuato il valore di recesso e l'offerta in opzione agli altri soci non recedenti proseguendo di fatto il percorso individuato dal Codice Civile.

In data 06/06/2024 il Comune di Reggio Emilia ha deliberato in Giunta Comunale l'atto n. 143, con l'obiettivo di contestare il valore di rimborso determinato dalla società a tutela delle Amministrazioni e di richiedere la predisposizione di una controperizia di stima asseverata.

Il Comune ha richiesto alla società Agac Infrastrutture la predisposizione di una perizia sul valore delle quote societarie di Piacenza Infrastrutture Spa. La scelta di richiedere il supporto ad Agac Infrastrutture è stata motivata dal fatto che la società risultava essere il soggetto più idoneo in quanto svolge attività analoga e possiede le competenze necessarie avendo la stessa composizione patrimoniale di Piacenza Infrastrutture. A fronte del supporto richiesto è stato riconosciuto ad Agac Infrastrutture Spa un rimborso di € 14.884,00 onnicomprensivi, con la compartecipazione di tutti i Comuni soci.

In data 07.08.2024, la società Agac Infrastrutture ha trasmesso via Pec la perizia giurata asseverata del valore delle quote societarie della società Piacenza Infrastrutture che stima il valore del 40% delle quote dei soci reggiani tra un minimo di € 5.176.000 ad un massimo di € 12.580.000, valore nettamente superiore a quello indicato dall'AU di Piacenza Infrastrutture.

Contestualmente, con delibera n. 144 del 06/06/2024, la Giunta Comunale di Reggio E. ha incaricato il Servizio Legale a presentare ricorso al Presidente del Tribunale di Piacenza affinché nominasse un arbitro unico al quale deferire la decisione sulla controversia insorta tra il Comune di Reggio Emilia (anche in rappresentanza degli altri comuni della Provincia) e Piacenza Infrastrutture S.P.A., in riferimento al valore

	delle quote azionarie.
--	------------------------

	Con successiva deliberazione n. 277 del 19/12/2024 la Giunta Comunale di Reggio Emilia, al fine di definire la controversia, autorizzava a promuovere una causa civile, in quanto, nel frattempo, il Presidente del Tribunale di Piacenza ha respinto l'istanza di nomina di Arbitro, con decreto del 05.12.2024.
--	---

Aggiornamento azioni svolte:

In data 07/05/2025, l'Amministratore Unico di Piacenza Infrastrutture ha richiesto via PEC Prot. 2025/9084 gli estremi del conto corrente del Comune per il versamento della somma sulla base della stima effettuata dalla società, a cui il Comune di Casalgrande ha risposto in data 09.05.2025, precisando altresì che l'importo versato si accetta solo a titolo di acconto sulla somma dovuta che verrà quantificata all'esito del giudizio pendente innanzi al Tribunale civile di Bologna - Sezione Specializzata in materia di Imprese – RG 464/2025.

In data 12/06/2025 e 18/06/2025 la società Piacenza Infrastrutture ha versato la somma complessiva di euro € 45.897,94 al Comune di Casalgrande.

La prima udienza del Tribunale relativamente alla causa civile, convocata inizialmente per il 12.06.2025, è stata successivamente rinviata d'ufficio al 16.10.2025 e in seguito al 08.01.2026. Solo successivamente si potrà avere un quadro più chiaro rispetto ai tempi ed agli esiti della procedura di recesso.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Contenimento dei costi

Nella razionalizzazione periodica era stata confermata l'azione di contenimento dei costi per:

AGAC INFRASTRUTTURE SPA

La società non rispetta il parametro dei dipendenti del T.U.S.P. (art. 20, co. 2, lett. b) ma la sua attività è indispensabile per l'amministrazione comunale. Pur non avendo dipendenti, l'attività viene svolta direttamente dall'Amministratore unico che si avvale di un contratto di service per gli aspetti amministrativo-contabili.

Per la tipologia societaria Agac Infrastrutture non ha dipendenti e solo un Amministratore Unico, ma non è possibile individuare una sua dismissione o messa in liquidazione in quanto le reti devono restare pubbliche per espresso obbligo normativo e un eventuale internalizzazione con conseguente assorbimento dei mutui contratti per investimenti sulle reti sarebbe eccessivamente oneroso per il Comune.

Azioni approvate nella revisione straordinaria e confermate nella razionalizzazione periodica 2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024	<p>Come già evidenziato nei precedenti piani di razionalizzazione, si prosegue nella procedura di rinegoziazione degli strumenti finanziari derivati. Nel corso del 2015 Agac Infrastrutture ha affidato ad una società specializzata in analisi quantitativa dei prodotti finanziari e degli strumenti derivati l'incarico di analizzare il contratto derivato in essere relativo al mutuo Unicredit.</p> <p>In data 24 maggio 2016 è stato avviato il procedimento di arbitrato volto ad ottenere la nullità del contratto.</p> <p>In data 5 dicembre 2016 è stato nominato dal Tribunale di Milano il presidente del collegio arbitrale. Nei primi mesi del 2017 sono state depositate dalla società e dall'istituto di credito i documenti e le integrazioni di istanze istruttorie. In settembre 2017 gli arbitri hanno ravvisato l'opportunità di procedere con un approfondimento istruttorio e nell'ottobre 2017 sono stati nominati i consulenti tecnici. In luglio 2018 è terminata la fase preparatoria delle operazioni peritali e il consulente ha depositato la C.T.U. definitiva.</p> <p>Nel corso dell'udienza del Collegio del 15 marzo 2019, è stato chiesto alle parti di depositare le memorie conclusionali ed in data 30.11.2019 è stato emesso il lodo che ha riconosciuto alla società un importo di euro 662.167,70 a titolo di risarcimento del danno.</p> <p>In data 20 dicembre 2019 l'assemblea dei soci ha deliberato di ricorrere in appello a seguito dell'esito del lodo. In data 23 dicembre l'amministratore unico ha provveduto a dare mandato alla società specializzata per il ricorso suddetto sottoscrivendo un accordo success free che prevede esclusivamente il pagamento di un compenso variabile sulle somme recuperate/rimborsate e sulle somme risparmiate in futuro.</p> <p>In data 30 luglio 2020 è stato depositato il ricorso presso la Corte d'Appello di Milano e in data 27 ottobre 2021 si è svolta, in modalità cartolare, l'udienza di precisazione delle conclusioni.</p> <p>In data 27 Gennaio 2022 il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza respingendo l'impugnativa proposta da AGAC Infrastrutture. In data 5 agosto 2022 la società ha dato mandato alla società di consulenza di procedere con il ricorso in Cassazione.</p>
---	---

Azioni svolte:

Ad oggi la Corte di Cassazione non ha ancora fissato la data di udienza per cui non si è in grado di stimare i tempi e gli eventuali risparmi derivanti dall'operazione in quanto non dipendono dalla società.

